

## **Avviso del ricorso al TAR Campania, Napoli - R.G. n. 1893/2020**

L'arch. Rosanna Galdenzi e l'ing. Andrea Cerciello hanno proposto un ricorso dinanzi al TAR Campania, Napoli, contro la Regione Campania, la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, la Commissione esaminatrice del profilo di funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM per 143 unità di personale di ruolo a tempo indeterminato nella categoria giuridica D, posizione economica D1, il Formez Spa nonché nei confronti de dott. Antonio Ziviello, con il quale hanno impugnato, previa adozione delle misure cautelari: a) l'elenco degli idonei agli scritti del corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità di personale a tempo indeterminato, di cui n. 328 unità presso la Regione Campania, n. 15 unità presso il Consiglio regionale della Campania e n. 607 unità presso gli Enti locali della Regione Campania, per il profilo di funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM per n. 143 unità di personale di ruolo a tempo indeterminato nella categoria giuridica D, posizione economica D1, pubblicato in data 11 febbraio 2020, nella parte in cui nel riportare i nominativi degli ammessi alla fase di formazione e rafforzamento non indica il nominativo dei ricorrenti per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 21/30; b) nonché tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti.

Il motivo di ricorso è riassumibile nel seguente modo: ***“I. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione della Direttiva n. 3 del 2018 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione”***. In data 11 febbraio u.s. a seguito di pubblicazione sul sito internet <http://riqualificazione.formez.it> dell'elenco degli idonei agli scritti del corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 143 unità di personale di ruolo a tempo indeterminato nella categoria giuridica D, posizione economica D1, per il profilo di funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM, i ricorrenti si sono accorti che mancavano i loro nominativi tra gli ammessi alla fase di formazione e rafforzamento per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 21/30. Di tal che, i ricorrenti, dopo aver estratto dal proprio profilo personale presente sulla pagina del Formez PA,: a) il file contenente il punteggio conseguito nella prova scritta con l'esatta indicazione delle risposte esatte, errate e mancanti; b) la copia del test sottoposto; c) la griglia delle risposte esatte; d) il proprio foglio risposta a lettura ottica; e) la propria scheda anagrafica; hanno appreso di non aver risposto correttamente ad alcuni quesiti: ed hanno appreso di non aver risposto correttamente ad alcuni quesiti: n. **34**; n. **38**; n. **41**; n. **52** e n. **57**.

Detti quesiti appaiono fuorvianti e per come formulati non si prestano ad una risposta univoca. **1.1.** I ricorrenti contestano la risposta ritenuta corretta dalla Commissione al quesito n. 34, che recita: ***“Ai***

*sensi dell'art. 90 D. Lgs. 81/2008, il committente può sostituire il coordinatore per la progettazione?* e prevedeva le seguenti tre risposte: A) Sì, ma occorre il consenso del medico competente; B) No, salvo quanto disposto nell'allegato VII; C) Sì, in qualsiasi momento.

La risposta ritenuta corretta dalla Commissione è la C mentre i ricorrenti hanno risposto B. Il quesito si presenta incompleto e la risposta ritenuta esatta dalla Commissione è ambigua ed incompleta.

La norma richiamata è l'art. 90, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008 (Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro) secondo cui: *“Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4”*.

Nella domanda manca però l'indicazione della **condizione necessaria** affinché il committente possa sostituire il coordinatore per la progettazione, ossia il *“possesso dei requisiti di cui all'articolo 98”* della predetta norma e la risposta C (indicata come esatta) non può ritenersi corretta, in quanto in assenza di questa specifica indicazione, non era possibile fornire la risposta “Sì, in qualsiasi momento”; sicché la risposta considerata corretta dalla Commissione è, di converso, errata.

La condizione citata, come si evince dall'art. 90, comma 8, del d.lgs. n. 81/2001, costituisce l'esatto limite alla facoltà che ha il committente di sostituire il CSP, in quanto, **in assenza del possesso di tali requisiti la sostituzione non sarebbe consentita e sarebbe, quindi, illegittima**. L'assenza di uno solo dei requisiti di cui all'art. 98 rappresenta, infatti, motivo ostativo per la sostituzione; il che rende quindi erronea la risposta C indicata dalla Commissione di Concorso come corretta.

I ricorrenti hanno dato la risposta B, in quanto sono stati indotti in errore dalla formulazione della domanda, scartando la risposta C, in quanto carente di un requisito indispensabile e scegliendo la risposta che consideravano con un minor grado di incertezza.

Non si può considerare la risposta della Commissione come inequivocabilmente corretta, in quanto **l'assenza del riferimento all'art. 98 costituisce la condicio sine qua non**.

In altre parole, i ricorrenti hanno scartato la risposta “sì, in qualsiasi momento” ed hanno considerato più plausibile la risposta B), in quanto carente del riferimento all'art. 98. Sul punto si è depositata la perizia resa dall'ing. Valentino Paolo Berardi. Pertanto, configurandosi le risposte A e C come sicuramente errate, i candidati sono stati indotti all'errore di indicare l'alternativa più plausibile, ovvero quella contenente il richiamo ad ulteriori disposizioni (risp. B). Ne consegue che è certamente lesa la *par condicio* tra i candidati del concorso, atteso che coloro a cui è stato attribuito il punteggio aggiuntivo per aver risposto correttamente a tale quesito, in realtà hanno fornito una risposta che non può certamente ritenersi valida per le considerazioni innanzi enunciate. Anche al fine di tutelare la *par condicio* con gli altri candidati che sono risultati idonei, a cui è stato assegnato 0,50 in più per aver risposto in modo conforme a quanto ritenuto corretto dalla commissione, va senz'altro

riconosciuto ai ricorrenti un punteggio ulteriore di 0,65, che aggiungendosi a quello precedentemente conseguito perviene a:

**20,15 (19,50 + 0,65)** Galdenzi;

**19,75 (19,10 + 0,65)** Cerciello.

Altrettanto ambiguo, fuorviante e poco chiaro, appare il quesito n. **38** che recitava: “*Le verifiche per vita illimitata, a danneggiamento, allo stato limite di fessurazione e quelle delle azioni sismiche, nell’ambito della progettazione di ponti, a cosa sono rivolte?*” e prevedeva tre risposte: A) Alle verifiche allo stato limite di fatica; B) Alle verifiche allo stato limite ultimo; C) Agli stati limite di esercizio; perché la Commissione aveva ritenuto valida l’opzione A), mentre i ricorrenti in sede di svolgimento della prova concorsuale avevano scelto l’opzione B).

Pertanto, l’errata risposta ha cagionato una riduzione di 0,15 punti dal punteggio minimo per accedere alla fase successiva (21/30).

La risposta data dalla Commissione al quesito ossia A) è del tutto irragionevole ed illogica oltre che illegittima. E’ principio pacifico quello secondo cui la Commissione di concorso, nell’individuare i quesiti, è tenuta a predisporre un’unica risposta esatta per ciascun quesito. Ciò non è avvenuto nel caso di specie, in quanto la formulazione del quesito 38 B si presta ad avere più di una risposta corretta, in violazione del principio della univocità.

Infatti, tutte le verifiche citate nel quesito ossia: *verifiche per vita illimitata, a danneggiamento, allo stato limite di fessurazione e quelle delle azioni sismiche* rientrano nella sezione generale **5.1.4.** delle **verifiche di sicurezza** delle Norme tecniche per le costruzioni (di seguito NTC) di cui al Decreto del Ministero per le infrastrutture e trasporti 17 gennaio 2018 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 42, 20/02/2018), che indica al capitolo 5 i criteri generali e le indicazioni tecniche per la progettazione e l’esecuzione dei ponti stradali.

La **verifica allo stato limite di fatica** di cui al paragrafo **5.1.4.3** ed indicata dalla Commissione come risposta esatta, **contempla solo le verifiche per vita illimitata e le verifiche a danneggiamento** e non la verifica allo stato limite di fessurazione e le verifiche delle azioni sismiche citate nel quesito sottoposto, come si evince dallo stralcio delle NTC.

Le restanti verifiche (allo stato limite di fessurazione e delle azioni sismiche) corrispondenti rispettivamente alle sezioni 5.1.4.4 e 5.1.4.6 dello stesso Capitolo rientrano nella tipologia delle verifiche di sicurezza, come si evince dal sommario sopra riportato.

Detto quesito appare formulato in modo ambiguo, fuorviante e poco chiaro, tale da generare confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, in quanto, così come formulato, si prestava alla risposta fornita dalla ricorrente, che può ritenersi esatta, come da perizia del prof. ing. Valentino Paolo Berardi (aggregato di Scienza delle Costruzioni dell’Università di Salerno), versata

in atti, secondo la quale: *“le verifiche per vita illimitata e a danneggiamento [...] sono rivolte ex §5.1.4.3 del predetto decreto alle verifiche allo stato limite di fatica, avallando, dunque, la correttezza della risposta A;*

*le verifiche per vita illimitata e a danneggiamento [...], essendo ricomprese tra quelle allo stato limite di fatica, sono rivolte, altresì, ex §5.1.4 del decreto de quo alle verifiche allo stato limite ultimo, fornendo, pertanto, un inequivocabile fondamento alla correttezza della risposta B;*

*le verifiche allo stato limite di fessurazione [...] sono rivolte ex §5.1.4 del ridetto decreto alle verifiche agli stati limite di esercizio, trovando, conseguentemente, fondamento la correttezza della risposta C”.*

La corretta selezione della lettera B) da parte dei ricorrenti sembra dunque rimessa, più che ad un surreale e utopico sforzo interpretativo, alla lettura della norma che è alquanto lineare. Pertanto, non è certo conforme a legittimità la determinazione di ritenere corretta solo una delle opzioni valide.

Se la Commissione Esaminatrice avesse legittimamente espletato il proprio dovere di valutatore imparziale, avrebbe dovuto riconoscere, previa ammissione del proprio errore nel sottoporre ai candidati un quesito scientificamente opinabile, anche le risposte date dai ricorrenti come valide.

Sulla base delle suesposte considerazioni, i ricorrenti avrebbero dovuto rispettivamente ottenere un punteggio ulteriore di 0,65 che si va ad aggiungere a quello precedentemente ottenuto:

arch. Galdenzi ( $20,15 + 0,65 = 20,80$ );

ing. Cerciello ( $19,75 + 0,65 = 20,40$ ).

**1.3.** Anche il quesito n. **41** è fuorviante ed incompleto. Esso è così formulato: *“Per quale tipo di verifica, ai fini del calcolo delle  $\Delta\sigma_{max}$ , si possono impiegare i modelli di carico 1 e 2, disposti sul ponte nelle due configurazioni che determinano rispettivamente la tensione massima e minima nel dettaglio considerato?”* e prevedeva 3 risposte: A) Verifica per vita illimitata; B) Verifica allo stato limite di fessurazione; C) Verifica allo stato limite di deformazione.

I ricorrenti hanno dato la risposta B) che è stata ritenuta non corretta, avendo la Commissione ritenuto corretta la risposta A).

Il quesito risulta incompleto nella sua formulazione, tale da rendere non univoca la risposta.

Il quesito, come detto, è mal posto ed incompleto atteso che non presenta l’indicazione del *“dettaglio considerato”* per cui non avrebbe potuto essere somministrato in assenza della prima parte del paragrafo che fungeva da premessa ad una risposta corretta.

L’errore consiste nel seguente punto del §5.1.4.3 di cui al D.M. del 17 gennaio 2018 su richiamato viene dunque chiaramente precisato come le verifiche a fatica per vita illimitata mediante l’uso dei modelli di carico di fatica 1 e 2 possano essere condotte **esclusivamente per dettagli caratterizzati da limite di fatica ad ampiezza costante.**

In proposito, a conforto di quanto sostenuto, si richiama il § C5.1.4 della Circolare del 21 gennaio 2019, n. 7 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che precisa nel merito: “*Per le verifiche a fatica di dettagli caratterizzati da limite di fatica ad ampiezza costante debbono essere effettuate verifiche differenziate a seconda che si conducano verifiche a vita illimitata o verifiche a danneggiamento. Per dettagli caratterizzati da curve S-N prive di limite di fatica ad ampiezza costante, possono essere condotte solo verifiche a danneggiamento*”.

Dunque, **il quesito risulta mancante del dettaglio grafico riportante i modelli di carico 1 e 2** e ciò **“ha impedito al candidato di poter rispondere in maniera corretta mediante un ragionamento deduttivo”** (cfr. perizia del prof. Berardi versata in atti) in espressa violazione della Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 per i concorsi pubblici.

Anche in questo caso è valido il ragionamento richiamato in merito al quesito n. 34, di cui innanzi, in quanto è certamente lesa la *par condicio* tra i candidati del concorso. Invero, coloro ai quali è stato attribuito il punteggio aggiuntivo per aver risposto correttamente a tale quesito, in realtà hanno fornito una risposta che non può certamente ritenersi valida per le considerazioni innanzi enunciate. Anche al fine di tutelare la *par condicio* con gli altri candidati che sono risultati idonei, a cui è stato assegnato 0,50 per aver risposto con l’opzione ritenuta valida dalla Commissione, va senz’altro riconosciuto un punteggio ulteriore di 0,65 che si va ad aggiungere a quello precedentemente ottenuto:

arch. Galdenzi (20,30 + 0.15 = **20,45**);

ing. Cerciello (19,90 + 0.15 = **20,05**).

**1.4.** Altrettanto ambiguo, fuorviante e poco chiaro appare il seguente quesito (corrispondente al **n. 58 della versione A ed al n. 52 della versione B**): “*Dopo l’adozione del PUC segue la fase di pubblicazione e di acquisizione delle osservazioni da parte della cittadinanza. L’Amministrazione Procedente valuta e recepisce tali osservazioni entro: ...*” e prevede le seguenti risposte: A) 120 giorni, pena decadenza; B) 90 giorni, pena decadenza; C) 60 giorni, pena decadenza.

La Commissione ha ritenuto valida l’opzione A) (120 giorni, pena decadenza); mentre i ricorrenti non hanno risposto.

Detto quesito fa parte della sezione dedicata alle domande di urbanistica (da 51 a 60).

Prima del quesito n. 51 è riportata la seguente frase: “*Il Comune di Olivares, con popolazione superiore a 15.000 abitanti sito nella Regione Campania, deve procedere alla redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e del relativo Rapporto Ambientale*”, che non si intende se riferita a tutti i quesiti o solo al quesito n. 51, in quanto il foglio delle istruzioni consegnato ai candidati in sede concorsuale non specificava alcunchè. Di tal che, già la sola carenza del riferimento ad una popolazione superiore o inferiore ai 15mila abitanti comporta la possibilità che tutte le risposte indicate siano corrette.

Il Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio n. 5/2011 della Regione Campania (pubblicato sul BURC n. 53 dell'8 agosto 2011) agli artt. 3, comma 3, e 7, commi 3 e 4, prevede che:

1) ***“La Giunta dell’amministrazione precedente entro novanta giorni dalla pubblicazione del piano, per i comuni al di sotto dei quindicimila abitanti, entro centoventi giorni per quelli al di sopra di detta soglia, a pena di decadenza, valuta e recepisce le osservazioni al piano di cui all’articolo 7 del presente regolamento”*** (art. 3, comma 3);

2) ***“3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del piano o della variante è consentito a soggetti pubblici e privati, anche costituiti in associazioni e comitati, proporre osservazioni contenenti modifiche ed integrazioni alla proposta di piano o variante*** (art. 7, comma 3).

3) ***4. L’amministrazione precedente, per approfondire la valutazione delle osservazioni formulate ed elaborare le relative modifiche ed integrazioni al piano o variante di cui al comma 1 dell’articolo 3, entro e non oltre il termine di cui all’articolo 7, comma 3”*** (60 giorni) ***“può invitare a partecipare tutti i soggetti pubblici e privati ad una conferenza di pianificazione per un’ulteriore fase di confronto. L’amministrazione precedente può invitare a partecipare a una conferenza di pianificazione sotto forma di conferenza di servizi, tutti gli enti che esprimono i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni di cui al comma 4, dell’art. 3. La fase di confronto si conclude entro il termine perentorio di 30 giorni dalla prima riunione. Il verbale conclusivo costituisce parte integrante della proposta di piano o di variante”*** (art. 7, comma 4).

Dall’art. 7 si evince che, a decorrere dalla data di pubblicazione del PUC, i soggetti pubblici e privati hanno a disposizione 60 giorni per **proporre** osservazioni e che, nei successivi 60 giorni, l’amministrazione precedente deve valutarle, al fine di un eventuale recepimento, che comporta modifiche ed integrazioni al PUC. Pertanto, così come formulato, il quesito pone il candidato in una situazione di incertezza, in quanto riferendosi all’amministrazione precedente e non espressamente alla Giunta, può essere inteso con riferimento alla fase subprocedimentale di cui al comma 4 dell’art. 7 (60 giorni per il recepimento da parte dell’amministrazione precedente delle osservazioni che comportano modifiche o integrazioni al PUC e per la valutazione approfondita delle stesse) oppure all’intera fase procedimentale (60 + 60).

Ne consegue che i ricorrenti hanno scelto di non rispondere per non incorrere in una penalizzazione; di tal che, se il quesito fosse stato formulato in modo non ambiguo e fuorviante, avrebbero ottenuto un punteggio ulteriore di 0,50 che si va ad aggiungere a quello precedentemente ottenuto:

arch. Galdenzi (**21,45** + 0.50 = **21,95**);

ing. Cerciello (**21,05** + 0.50 = **21,55**).

**1.5.** I ricorrenti ritengono che anche il quesito n. 57 che recitava nel seguente modo *“Per la redazione del PUC si procede alla verifica di assoggettabilità”* e prevedeva tre risposte: A) Sì; B) No, perché il

PUC è soggetto a Valutazione Ambientale Strategica solo se il Consiglio Comunale delibera in tal senso; C) No, perché il PUC è obbligatoriamente soggetto a Valutazione Ambientale Strategica. La Commissione ha ritenuto corretta la risposta C, mentre l'arch. Galdenzi in sede di svolgimento della prova concorsuale non ha risposto mentre l'ing. Cerciello ha scelto l'opzione A.

Il quesito, però, non si presta ad una risposta univoca, in quanto la locuzione "No" contenuta nella risposta C), presentava elementi di ambiguità tali da ingenerare dubbi nel candidato.

Orbene, gli artt. 5, lettera a) e 6 del Codice dell'ambiente e l'art. 2 del Regolamento di attuazione della L.R. 16/2004 per il governo del territorio della Regione Campania (4 agosto 2011, n. 5) prevedono che l'amministrazione procedente avvii, contestualmente al procedimento di pianificazione urbanistica comunale (PUC), la VAS o la verifica di assoggettabilità laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 6 del Codice dell'ambiente ossia è prevista la VAS nell'ipotesi in cui il PUC possa avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Pertanto, poiché la verifica di assoggettabilità è parte integrante del Processo di VAS e questa viene preventivamente effettuata sulla base del "*rappporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma*" (disciplinato dagli artt. 12 e 13 del Codice dell'ambiente), la risposta A) "SI" cioè si procede alla verifica di assoggettabilità per la redazione del PUC era assolutamente corretta, come emerge dalla perizia dell'arch. Michele Bellino, versata in atti. Ne consegue che la Commissione ha indicato come corretta una risposta errata. Di tal che, il ricorrente Cerciello, che ha risposto A) avrebbe ottenuto un punteggio ulteriore di 0,65, che si va ad aggiungere a quello precedentemente ottenuto ( $21,55 + 0,65 = 22,20$ ) mentre la ricorrente Galdenzi, che non ha risposto avrebbe ottenuto un ulteriore punteggio di 0,50, che si va ad aggiungere a quello precedentemente ottenuto ( $21,95 + 0,50 = 22,45$ ).

Va, pertanto, censurato l'operato dell'amministrazione resistente sotto un triplice punto di vista: per l'erroneità nella predisposizione del questionario, per la palese disparità di trattamento tra candidati posta in essere nel valutare talune risposte corrette piuttosto che altre (egualmente valide sul piano scientifico o normativo), per la violazione del legittimo affidamento ingenerato nei partecipanti.

E' pacifico quello secondo cui per ogni singolo quesito posto correttamente, debba sussistere un'unica risposta valida. In caso contrario, ne risulterebbe tradita la stessa *ratio* dell'istituto, idoneo ed efficace a vagliare la conoscenza dei singoli candidati attribuendo punteggi prestabiliti di tipo matematico, senza margini di discrezionalità. Si è evidenziato che l'amministrazione resistente abbia posto in essere una palese disparità di trattamento, disattendendo il principio di legittimo affidamento e violando principi costituzionalmente garantiti di imparzialità e buon andamento della di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione. L'errata formulazione dei predetti quesiti ha tolto la possibilità ai ricorrenti

di ottenere un ulteriore punteggio che le avrebbe consentito di essere ammessa alla prova, cui si accede con il raggiungimento della soglia di sbarramento dei 21/30, raggiungendo, l'arch. Galdenzi 22,45 punti (19,50 + 0,15 + 0,65 + 0,65 + 0,50 + 0,50) e l'ing. Cerciello 22,20 punti (19,10 + 0,15 + 0,65 + 0,65 + 0,65 + 0,50).

Con il ricorso è stata altresì formulata un'istanza istruttoria, con una richiesta di disporre eventualmente idonea verifica, ai sensi dell'art. 65 e s. c.p.a. per la conferma dell'erroneità dei quesiti suindicati, avendo fornito prove a sostegno dei motivi.

Con **ordinanza presidenziale n. 795 del 30 ottobre 2020 la sezione V del TAR Napoli** ha disposto l'integrazione del contraddittorio, tramite notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito web della Regione Campania ed in quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione interministeriale RIPAM – Formez P.A. di un annuncio dal quale risulti: *“l'indicazione degli estremi del ricorso, del nome del/i ricorrente/i, della denominazione delle amministrazioni intimare e dei provvedimenti impugnati, un sunto dei motivi di gravame, l'indicazione dei nominativi dei controinteressati inseriti in graduatoria, anche con riserva, l'indicazione del numero della presente Ordinanza”*, ha aggiunto che parte ricorrente dovrà provvedere al deposito presso la segreteria della sezione delle documentazione attestante il rispetto dell'incombente nel termine di 15 giorni dalla avvenuta pubblicazione sui siti web; 3) fissato l'udienza pubblica del 20 aprile 2021 per la trattazione del merito.

I nominativi dei **controinteressati** inseriti in graduatoria, anche con riserva, estratti dall'elenco provvisorio dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento pubblicato sul sito riqualificazione Formez, sono i seguenti: 1. Petrone Pasquale, PTPQL88P06B963S; 2. Mazza Flavio, MZZFLV73C08G273J; 4. Borrelli Michele, BRMHL74E18B873T; 5. Della Gatta Giuseppe, DLLGPP81D27I234N; 6. Guerra Antonella, GRRNNL89A44A717F; 7. Sommese Gea, SMMGEA91S53F839V; 8. Maffei Michele, MFFMHL80D14A509Q; 9. Caiazza Carlo, CZZCRL75M20A455O; 10. Bianco Stefano Alfieri, BNCSFN89L03A509F; 11. Montefusco Gianluca, MNTGLC81D18H703F; 12. Milo Pasquale, MLIPQL89D23I483A; 13. D'Alise Chiara, DLSCHR78P51H892J; 14. Donnarumma Giuseppe, DNNGPP84B06A509G; 15. Castelluccio Luca, CSTLCU81D18C933X; 16. Lo Tito Daniela, LTTDNL75A45G942R; 17. Scuderi Andrea, SCDNDR90P18C351M; 18. Manzo Gianluca, MNZGLC73P25F205X; 19. Russo Vincenzo, RSSVCN69L14A509T; 20. Donciglio Ernesto, DNCRST86L21E791E; 21. Perone Maurizio Stefano, PRNMZS79A15Z602X; 22. Addabbo Esmeralda, DDBSRL78B46A783T; 23. Affuso Pasquale, FFSPQL83T03C495I; 24. Di Zeo Paolo, DZIPLA73P04G793L; 25. Fattore Pasquale, FTTPQL72E25G596O; 26. Frasci Massimo, FRMSM74M03H703Z; 27. Granata Giovanni, GRNGNN76B06L845U; 28. Iannelli Mario, NNLMRA68P29F839Y; 29. Nardone Fabio,



NRDFBA77M12F839P; 30. Arpino Serena, RPNSRN91R44L845Q; 31. Rosa Mario, RSOMTA91S19C129I; 32. D'Aniello Viviana; DNLVVN79S59H703H 33. Palumbo Chiara, PLMCHR86T50H703O; 34. Piantedosi Pellegrino, PNTPLG84L08A783D; 35. Costanzo Tommaso, CSTTMS87S15B963X; 36. Perrone Antonio, PRRNTN87L13G942M; 37. Campisi Fabio, CMPFBA83P24H703O; 38. Ferrara Roberto, FRRRRT88T12D969Y; 39. Fuschillo Nunzio, FSCNNZ90M22A509S; 40. Fusco Antonio, FSCNTN68S14F839N; 41. Gazzillo Giovanni, GZZGNN82E06B963A; 42. Mazzarella Giovanni, MZZGNN68S05B715D; 43. Miele Maurizio, MLIMRZ77M11F924R; 44. Rossi Romolo, RSSRML73T25G596U; 45. Innamorato Luigi, NNMLGU83H09A509J; 46. D'Ambrosio Francesco, DMBFNC83E10F839X; 47. Cavaliere Domenico, CVLDNC74R25A489H; 48. Mauriello Filomena, MRLFMN88D67A783I; 49. Napoli Silvia, NPLSLV81D48H703H; 50. Stanco Franca, STNFNC85D50A509T; 51. Miranda Luigi, MRNLGU87P04F839F; 52. Cardaropoli Giosuè, CRDGSI75M07F839E; 53. Ferrante Cavallaro Giovanni, FRRGNN86A16G813W; 54. Grasso Valentina, GRSVNT87H58L219B; 55. Martino Angelo, MRTNGL79S13B963N; 56. D'acunto Davide, DCNDVD80S05F224G; Ammessi con riserva: 57. Di Vaio Raffaele, DVIRFL75H16L259D; 58. Musella Claudia; 59. Falcone Roberto, FLCRRT89T04I483A; 60. D'Amato Giovanni, DMTGNN87L10H703F; 61. Giordano Luigi, GRDLGU88T07E791R; 62. Scermino Fabio, SCRFBA85H19H703R; 63. Zappulo Antonio, ZPPNTN85M19E791T; 64. Gargiulo Piercarlo, GRGPCR81H29H703T; 65. Marmo Silvana, MRMSVN65L69F480M; 66. Fricchione Erika, FRCRKE90S61A509B; 67. Compagnone Nicola, CMPNCL78E09B715G; 68. Mercurio Elvira, MRCLVR87D43A783Y; 69. Miranda Raffaele, MRNRFL89H26I483I.

**Detto avviso non dovrà essere rimosso dai siti web fino alla pubblicazione della sentenza da parte del TAR.**

Lo svolgimento del processo potrà essere seguito sul sito di [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) inserendo il numero di R.G. 1893/2020 nella sezione Ricerca ricorsi all'interno della sottosezione "Campania-Napoli" della sezione "TAR".

Napoli, 4 novembre 2020

avv. Benedetta Leone

avv. Claudia Piscione Kivel Mazuy